



Istituzione di un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi nazisti

A.C. 792

Dossier n° 65 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
21 novembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	792
Titolo:	Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante "Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti", al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "viaggi nella memoria" nei campi medesimi
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	Esame in Commissione (iniziato il 25 ottobre 2023)

Contenuto

La proposta di legge [AC 792](#), composta di un solo articolo, prende origine dal **disegno di legge AS 347** recante "*Modifica alla [legge 20 luglio 2000, n. 211](#), recante "Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti", al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "viaggi nella memoria" nei campi medesimi*", **approvato** con modificazioni dal **Senato** il 18 gennaio 2023, trasmesso quindi alla Camera e assegnato in sede referente alla VII Commissione cultura (qui il [relativo dossier](#) predisposto al Senato sul testo iniziale del disegno di legge). Nell'ambito dell'esame in sede referente, l'AC 792 è stato abbinato agli AC. [777](#) AC. [1495](#) e scelto come testo base, senza successive modifiche.

Nella scorsa legislatura, un progetto di legge pressochè identico (AS 1684) era stato approvato in prima lettura al Senato il 22 febbraio 2022: trasmesso all'altro ramo del Parlamento (AC 3481) e assegnato alla VII Commissione cultura, il suo esame non è iniziato prima del termine della legislatura.

Il testo si compone di un solo articolo, consistente in un solo comma, che introduce, con una novella, l'art. **2-bis** alla [legge n. 211 del 2000](#), che reca l'"**Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti**".

Si ricorda che la suddetta [legge n. 211 del 2000](#) è attualmente composta di 2 articoli.

L'art. 1 prevede che la Repubblica italiana riconosce il **giorno 27 gennaio**, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "**Giorno della Memoria**", al fine di ricordare la **Shoah (sterminio del popolo ebraico)**, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

L'art. 2 della medesima legge dispone che, in occasione del suddetto "Giorno della Memoria" sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.

Ora, l'art. **2-bis** della [legge n. 211 del 2000](#), **introdotto dalla pdl AC 792**, prevede, al **comma 1**, che presso il **Ministero dell'istruzione e del merito** sia istituito un **fondo**, con una dotazione di **2 milioni di euro** per **ciascuno** degli anni **2023, 2024 e 2025**, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "**viaggi nella memoria**" ai **campi di concentramento nazisti**, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della **Shoah**.

Ai sensi del **comma 2**, all'onere derivante dall'attuazione di quanto sopra, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'[art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014](#), e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1 della [legge n. 440 del 1997](#) (la cui dotazione iniziale, indicata all'art. 4 della medesima legge 440/1997, pari a 100 miliardi delle vecchie lire per l'anno 1997, a lire 400 miliardi per l'anno 1998 e a **lire 345 miliardi annue** a decorrere dall'anno 1999, è stata più volte rideterminata nel corso degli anni).

A mente del **comma 3**, il **Ministro dell'istruzione e del merito**, con proprio **decreto**, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (ossia dall'entrata in vigore della proposta di legge in esame), definisce le **modalità di utilizzo delle risorse** di cui sopra, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio (**comma 4**).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'intervento - che istituisce un fondo nello stato di previsione del MIM, con risorse rinvenienti da altri fondi statali, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" - appare prevalentemente riconducibile alla **competenza legislativa esclusiva** dello Stato in materia di norme generali sull'istruzione ex art. 117, comma 2, lett. n); in proposito si ricorda infatti che la Corte costituzionale ha ricondotto a tale competenza gli interventi sorretti "da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale" (cfr. fra molte Corte cost., sent. n. 279 del 2005).